

Orientamenti in materia di adeguamento, da parte dei fondi pensione preesistenti, all'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con particolare riferimento alle modalità di selezione dei gestori.¹

Come noto, il DM Economia 10 maggio 2007, n. 62 (di seguito, DM n. 62/2007) ha dato attuazione all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, decreto n. 252/2005), mediante l'individuazione dei criteri e delle modalità di adeguamento delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (fondi pensione preesistenti) alla nuova disciplina di settore.

Nell'ottica di tale processo di adeguamento, l'art. 5, comma 6, del DM n.62/2007 ha disposto che i fondi pensione preesistenti debbano adeguare i propri statuti alle previsioni dell'art. 6 del decreto n. 252/2005 entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale, laddove tali previsioni risultino compatibili con il modello gestionale adottato dal fondo.

A sua volta, l'articolo 6 del decreto n. 252/2005 delinea, al comma 6, una specifica procedura per l'individuazione dei soggetti cui affidare la gestione delle risorse finanziarie, l'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita ovvero delle prestazioni per invalidità e premorienza, nonché per l'individuazione della banca depositaria. Tale procedura prevede, in particolare, la richiesta di offerte contrattuali, per ciascun tipo di servizio prestato, a soggetti abilitati non appartenenti ad identici gruppi societari e, comunque, non sottoposti ad alcun rapporto di controllo, da effettuarsi secondo le forme della pubblicità notizia su almeno due quotidiani a maggiore diffusione nazionale o internazionale, allo scopo di garantire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali, con riguardo alle varie tipologie di servizio offerte.

Anche in considerazione delle esigenze recentemente prospettate dagli operatori di settore in vista della scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 6, del DM n.62/2007, ormai imminente (maggio 2012), si ritiene opportuno fornire al riguardo alcuni chiarimenti.

In proposito, si fa presente come la suindicata procedura di selezione debba trovare applicazione in tutti i casi di scelta del soggetto al quale affidare la gestione delle risorse e, di conseguenza, oltre che per i gestori espressamente indicati nell'art. 6, comma 1, del decreto n. 252/2005, anche per le imprese di assicurazione con le quali si intenda stipulare contratti riconducibili ai rami I, III e V di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

¹ Documento approvato dalla Commissione il 26 aprile 2012.

La circostanza che l'art. 6, comma 6, del decreto n. 252/2005 faccia riferimento al comma 1 e che quest'ultimo, alla lettera *b*), menzioni, con riguardo alle imprese di assicurazione, le sole gestioni di ramo VI, si ritiene debba essere messa in relazione con l'art. 5, comma 1, del DM n. 62/2007, il quale, consentendo anche la gestione delle attività attraverso la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V, individua per i fondi pensione preesistenti modelli gestionali ulteriori rispetto a quelli tipicamente consentiti ai fondi di nuova istituzione.

Anche in tali casi, infatti, sussiste l'esigenza, considerata dall'art. 6, comma 6, del decreto n. 252/2005, di garantire attraverso una procedura di evidenza pubblica un confronto concorrenziale utile al raggiungimento degli obiettivi di sana e prudente gestione delle forme previdenziali e di tutela degli interessi degli aderenti.

Nella definizione dei criteri di scelta dei soggetti cui affidare la gestione delle risorse è, inoltre, necessario che gli organi di amministrazione dei fondi pensione preesistenti abbiano cura di assicurare il rispetto di principi generali di trasparenza e correttezza del processo, provvedendo alla preventiva determinazione degli obiettivi e delle modalità gestionali, coerentemente con le caratteristiche della popolazione di riferimento e con le previsioni statutarie, all'individuazione dei requisiti qualitativi e quantitativi dei candidati nonchè, alla definizione delle modalità di svolgimento del processo.

Al riguardo, gli stessi potranno assumere, quale utile riferimento, le *“Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione”*, adottate dalla COVIP con Deliberazione del 9 dicembre 1999.